

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **56/2013** (ECLI:IT:COST:2013:56)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **GALLO** - Redattore: **MORELLI**

Udienza Pubblica del **26/02/2013**; Decisione del **25/03/2013**

Deposito del **28/03/2013**; Pubblicazione in G. U. **03/04/2013**

Norme impugnate: Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22/09/2010.

Massime: **36990**

Atti decisi: **confl. pot. mer. 13/2011**

ORDINANZA N. 56

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Silvio

Berlusconi nei confronti dell'on. Antonio Di Pietro, promosso dal Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma, con ricorso notificato il 18 giugno 2012, depositato in cancelleria il 18 luglio 2012, ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito.

Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati nonché l'atto di intervento di Antonio Di Pietro;

udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Vito Cozzoli per la Camera dei deputati e Maria Raffaella Talotta per Antonio Di Pietro.

Ritenuto che il Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma, con ricorso del 25 ottobre 2011, depositato il 1° dicembre 2011, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 22 settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A), con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, è stata avanzata domanda risarcitoria da parte dell'on. Antonio Di Pietro nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 97 del 2012;

che, a seguito di essa, il Tribunale ha notificato il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati il 18 giugno 2012 ed il successivo 12 luglio ha depositato tali atti con la prova dell'avvenuta notificazione;

che, in questa fase del giudizio, si è costituita la Camera dei deputati deducendo che il ricorso le era stato notificato in forma non integrale (per mancanza delle pagine 2 e 4) e sostenendo che, in ragione di ciò, essa resistente "non può conoscere compiutamente le ragioni della controparte";

che ha depositato atto di intervento l'onorevole Antonio di Pietro e - relativamente alla sola questione preliminare attinente alla ritualità della notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - hanno depositato memoria sia il Tribunale che la Camera dei deputati.

Considerato che l'incompletezza della copia del ricorso non comporta inesistenza ma un mero vizio sanabile della notificazione, atteso che essa è stata comunque notificata in termini alla Camera, sua destinataria, unitamente all'ordinanza di ammissibilità del conflitto (la quale riporta testualmente, per altro, le dichiarazioni per cui è conflitto);

che - non potendo la correlativa sanatoria farsi risalire alla costituzione della Camera resistente, che non ha accettato il contraddittorio nel merito - è opportuno, in considerazione della descritta peculiarità della fattispecie e della natura del giudizio, disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso in forma integrale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.